

Circ. n. 559/C.16082/10179 (3)

11 aprile 1995

Oggetto: Avv. Giorgio Garofalo - Cessione di armi "mortis causa" - Quesito

Il nominato in oggetto, con la nota di cui ad ogni buon fine si unisce copia, ha chiesto di conoscere se il detentore di armi comuni da sparo, ereditate, deve richiedere all'Autorità di P.S. competente il nulla osta all'acquisto delle armi stesse, dui all'art. 35 del T.U.L.P.S. e se la detenzione, di cui trattasi, è subordinata all'accertamento della idoneità al maneggio delle armi che, com'è noto, è presunta nei confronti di chi è già in possesso di porto d'armi oppure ha prestato servizio militare nelle Forze Armate.

Colui il quale eredita arma comuni da sparo, detenute legittimamente dal "de cuius" è tenuto solo a denunciarne il possesso a suo nome, ai sensi dell'art. 38 TULPS.

L'erede, per detenere le armi ricevute in eredità non deve necessariamente dimostrare l'idoneità al maneggio delle armi (art.62 regolamento al TULPS), potendo l'autorità di P.S. autorizzare la detenzione delle stesse vietando, con apposita prescrizione ai sensi dell'art. 9 del TULPS, il relativo munizionamento.